

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR - Missione M6 - Componente M6C1: Presa d'atto Determinazione n. G 12091 del 14.09.2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C1 - investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 - investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile" e recepimento Lotto 40 Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario per MISSIONE M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture "Ospedale Nuovo Regina Margherita" - CUP J87H21013170001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€39.775,78	2023	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Massimiliano Ambrosini	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.55 pagine di cui n. 45 pagine di allegati

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Roberta Volpini

IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto: "Cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni";
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/10/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*";
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTI** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; che approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- PRESO ATTO** che con DGR n. 332 del 24.05.2022 la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, così costituito:
- Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti
 - Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi
 - Allegato 3 – Tabelle "Non arrecare danno significativo"

- Allegato 4 – Schede di monitoraggio
- Allegato 5 – Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso diformazione sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero;

che con la DGR n. 581 del 19.07.2022 vengono assegnate alle Aziende del SSR interessate, in qualità di soggetti attuatori delegati, le risorse per la Missione 6 – Salute, Componenti M6C1 e M6C2, sulla base di quanto programmato e secondo quanto indicato nel Piano Operativo di cui alla sopra richiamata DGR n. 332/2022;

che in particolare alla ASL Roma 1, viene assegnato un importo complessivo pari ad € 45.784.031,35, tra i quali rientra la componente M6C1 - 1.3 di seguito specificato e oggetto del presente provvedimento:

- ✓ M6C1 - 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture(OdC) - € 2.649.889,00;

che con deliberazione n. 481 del 05.08.2022 è stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;

CONSIDERATO

che con Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, la Regione Lazio ha aggiudicato per ilPNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presain carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile”;

che, in particolare, il lotto 40 di seguito specificato è di competenza della Asl Roma 1:

- Lotto 40 Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario per MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture “Ospedale Nuovo Regina Margherita” - CUP J87H21013170001, alla RTI Inarcheck Spa– No Gap Controls Srl;

VISTA

la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi (All.1) resa dal Responsabile del Procedimento nell’ambito degli interventi a valere sul Pnrr - DGR 581/2022PNRR - Missione 6 PNRR e PNC per il Lotto 40 – Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario - Ospedale Nuovo Regina Margherita;

la Convenzione con il fornitore aggiudicatario del lotto relativo alla procedura oggetto del presente atto (All. 2);

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 229 del 29.11.2022 la Asl Roma 1 ha recepito gli esiti della citata Determinazione regionale n. G12091 del 14.09.2022, e approvato l’ordinativo di fornitura relativamente al seguente lotto di competenza della Asl Roma 1:

- Lotto 17 M6.C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue

strutture (OdC) (Fondi PNRR) Ospedale Nuovo Regina Margherita CUP: J87H21013170001”;

che, conseguentemente, è stata predisposta e trasmessa, con nota prot. n. 34051 del 02.02.2023 (All.3), la “Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)” al Fornitore Inarcheck Spa – No Gap Controls Srl, a cura del Rup, in conformità all’Allegato 4 della Convenzione, con la sintetica descrizione delle prestazioni richieste e delle modalità di erogazione;

che successivamente, in data 20.03.2023 è stato sottoscritto l’Allegato 5 (All. 4) alla Convenzione “Schema dettaglio di fornitura/ODF”;

che in particolare le prestazioni dell’incarico sono:

- Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. n. 50/2016): € 31.349,13 oltre Inarcassa e Iva 22%;

VISTO

il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 40, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - OSPEDALI DI COMUNITA’			
Nuovo Regina Margherita – Roma		N. 1	
Via Morosini, 30 Via Roma Libera, 76		(progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	
CUP: J87H21013170001			
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione alla Deliberazione n. 285 del 06/03/2023	Rimodulazione a seguito della Deliberazione n. 229 del 29/11/2022 e del presente provvedimento
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	1.536.000,00	1.843.200,00	1.843.200,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.000,00	76.800,00	76.800,00
Importo totale A)	€ 1.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 280.327,87	280.327,87	280.327,87
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 18.187,95	18.187,95	14.213,92
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)			
B.3a) Progettazione	€ 73.040,00	73.040,00	
PFTE			20.518,82
Progettazione definitiva			50.693,57
B.3b) Supporto al RUP			
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 21.000,00	21.000,00	31.349,13
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 11.500,00	11.500,00	11.500,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 87.204,70	87.204,70	79.123,03
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 7.709,79	7.709,79	7.727,38
Totale B.3)	€ 200.454,49	200.454,49	200.911,93
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€ 30.085,25	36.326,56	30.085,25
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	-	-

B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€	-		-
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€ 500	€ 500	€ 500
B.8) Spese per allacci	€	-		-
B.9) Imprevisti	€	48.000,00	57.600,00	57.600,00
B.10) IVA				
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€	362.560,00	435.072,00	435.072,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€	61.672,13	61.672,13	61.672,13
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€	4.001,35	4.001,3	3.127,06
B.10d) IVA su spese tecniche	€	44.099,99	44.099,99	44.200,63
Totale B.10)	€	472.333,47	544.845,47	544.071,82
Importo totale B)	€	1.049.889,03	1.138.242,34	1.127.710,79
ECONOMIE C)				10.531,55
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€	2.649.889,03	3.058.242,34	3.058.242,34

CONSIDERATO

che si è proceduto ad acquisire il CIG derivato 9713349D28;

VISTA

la Determinazione n. G12189/2022 con la quale la Regione Lazio ha definito gli impegni di spesa per le Aziende Sanitarie per la Missione M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);

ATTESO

che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse, viene contabilizzata nel seguente modo:

€ 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2023 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J87H21013170001 M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);

che a seguito dell'adozione del presente atto, il C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - **Esercizio 2023** – risulta così definito:

PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J87H21013170001 - M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);

Budget assegnato € 2.649.889,00
Budget già impegnato € 200.750,19 -
Importo impegnato con presente atto € 39.775,78
Residuo € 2.409.363,03

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, con la quale la Regione Lazio ha aggiudicato per il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione PNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40

lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile” per il Lotto di seguito specificato, di interesse della Asl Roma 1:

- Lotto 40 Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario per MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture “Ospedale Nuovo Regina Margherita” - CUP J87H21013170001, alla RTI Inarcheck Spa– No Gap Controls Srl

di approvare l’allegato 5 (All. 4) alla Convenzione “Schema dettaglio di fornitura/ODF”, debitamente sottoscritto, comprensivo del calendario contenente l’indicazione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali che si prevede di redigere;

di dare atto della prestazione e dell’importo oggetto dell’incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificato:

- Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. n. 50/2016): € 31.349,13 oltre Inarcassa e Iva 22%;

di approvare il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 17, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - OSPEDALI DI COMUNITA’			
Nuovo Regina Margherita – Roma Via Morosini, 30 Via Roma Libera, 76 CUP: J87H21013170001		N. 1 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione alla Deliberazione n. 285 del 06/03/2023	Rimodulazione a seguito della Deliberazione n. 229 del 29/11/2022 e del presente provvedimento
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	1.536.000,00	1.843.200,00	1.843.200,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.000,00	76.800,00	76.800,00
Importo totale A)	€ 1.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 280.327,87	280.327,87	280.327,87
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 18.187,95	18.187,95	14.213,92
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)			
B.3a) Progettazione	€ 73.040,00	73.040,00	
PFTE			20.518,82
Progettazione definitiva			50.693,57
B.3b) Supporto al RUP			
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 21.000,00	21.000,00	31.349,13
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 11.500,00	11.500,00	11.500,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 87.204,70	87.204,70	79.123,03
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 7.709,79	7.709,79	7.727,38
Totale B.3)	€ 200.454,49	200.454,49	200.911,93
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€ 30.085,25	36.326,56	30.085,25
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	-	-
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -	-	-

B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500	€ 500	€ 500
B.8) Spese per allacci	€ -		-
B.9) Imprevisti	€ 48.000,00	57.600,00	57.600,00
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 362.560,00	435.072,00	435.072,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 61.672,13	61.672,13	61.672,13
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 4.001,35	4.001,3	3.127,06
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 44.099,99	44.099,99	44.200,63
Totale B.10)	€ 472.333,47	544.845,47	544.071,82
Importo totale B)	€ 1.049.889,03	1.138.242,34	1.127.710,79
ECONOMIE C)			10.531,55
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 2.649.889,03	3.058.242,34	3.058.242,34

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse, che viene contabilizzata nel seguente modo:

€ 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2023 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J87H21013170001 M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);

di conferire all'Ing. Massimiliano Ambrosini, Responsabile della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto, utilizzando l'apposita funzione della piattaforma S.TEL.LA, discendente dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicataria;

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022 a trasmettere il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Patrimonio e Tecnologie;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento

Ing. Massimiliano Ambrosini
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Manutenzioni e Sicurezza
Immobili e Impianti

Ing. Massimiliano Ambrosini
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che

lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“PNRR - Missione M6 – Componente M6C1: Presa d’atto Determinazione n. G 12091 del 14.09.2022, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile” e recepimento Lotto 40 Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario per MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture “Ospedale Nuovo Regina Margherita” - CUP J87H21013170001”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, con la quale la Regione Lazio ha aggiudicato per il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione PNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.3. Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile”* per il Lotto di seguito specificato, di interesse della Asl Roma 1:

- Lotto 40 Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario per MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture *“Ospedale Nuovo Regina Margherita” - CUP J87H21013170001*, alla RTI Inarcheck Spa– No Gap Controls Srl

di approvare l’allegato 5 (All. 4) alla Convenzione *“Schema dettaglio di fornitura/ODF”*, debitamente sottoscritto, comprensivo del calendario contenente l’indicazione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali che si prevede di redigere;

di dare atto della prestazione e dell’importo oggetto dell’incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificato:

- Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. n. 50/2016): € 31.349,13 oltre Inarcassa e Iva 22%;

di approvare il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 17, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - OSPEDALI DI COMUNITA'			
Nuovo Regina Margherita – Roma Via Morosini, 30 Via Roma Libera, 76 CUP: J87H21013170001		N. 1 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione alla Deliberazione n. 285 del 06/03/2023	Rimodulazione a seguito della Deliberazione n. 229 del 29/11/2022 e del presente provvedimento
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	1.536.000,00	1.843.200,00	1.843.200,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.000,00	76.800,00	76.800,00
Importo totale A)	€ 1.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 280.327,87	280.327,87	280.327,87
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 18.187,95	18.187,95	14.213,92
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)			
B.3a) Progettazione	€ 73.040,00	73.040,00	
PFTE			20.518,82
Progettazione definitiva			50.693,57
B.3b) Supporto al RUP			
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 21.000,00	21.000,00	31.349,13
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 11.500,00	11.500,00	11.500,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 87.204,70	87.204,70	79.123,03
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 7.709,79	7.709,79	7.727,38
Totale B.3)	€ 200.454,49	200.454,49	200.911,93
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€ 30.085,25	36.326,56	30.085,25
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	-	-
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -	-	-
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500	€ 500	€ 500
B.8) Spese per allacci	€ -	-	-
B.9) Imprevisti	€ 48.000,00	57.600,00	57.600,00
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 362.560,00	435.072,00	435.072,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 61.672,13	61.672,13	61.672,13
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 4.001,35	4.001,3	3.127,06
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 44.099,99	44.099,99	44.200,63
Totale B.10)	€ 472.333,47	544.845,47	544.071,82
Importo totale B)	€ 1.049.889,03	1.138.242,34	1.127.710,79
ECONOMIE C)			10.531,55
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 2.649.889,03	3.058.242,34	3.058.242,34

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse, che viene contabilizzata nel seguente modo:

€ 39.775,78 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2023 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J87H21013170001 M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);

di conferire all'Ing. Massimiliano Ambrosini, Responsabile della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto, utilizzando l'apposita funzione della piattaforma S.TEL.LA, discendente dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicataria;

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022 a trasmettere il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Patrimonio e Tecnologie;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Roberta Volpini
FIRMATO DIGITALMENTE

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI NELL'AMBITO DEGLI
INTERVENTI A VALERE SUL PNRR**

**MISSIONE M6 – COMPONENTI M6C1 – INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E
PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA
SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE E COMPONENTE M6C2 –
INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE “GARA
COMUNITARIA CENTRALIZZATA, A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 40 LOTTI, PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL
PNC PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CASE COMUNITÀ, OSPEDALI DI
COMUNITÀ, VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE.”**

Il sottoscritto Massimiliano Ambrosini, nato a [REDACTED], in qualità di Rup afferente all'aggiudicazione della “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le aziende sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal Pnrr e dal Pnc per la realizzazione degli investimenti case comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile” a valere sull'Investimento M6 C1 – 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del CIS di cui alla DGR 332/2022; ed in particolare al Lotto 40 della Determinazione G12091 del 14.09.2022, in favore delle Società RTI Inarcheck SPA -NO GAP Controls Srl – CUP: J87H21013170001 Ospedale Nuovo Regina Margherita,

vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare denominazione dell'incarico o della carica, denominazione dell'ente, durata dell'incarico):

DENOMINAZIONE INCARICO	DENOMINAZIONE ENTE	DURATA INCARICO

2. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione.

In particolare, dichiara di non trovarsi in una delle seguenti circostanze in cui si presume un conflitto di interessi, anche potenziale:

- partecipazione diretta o indiretta all'interno del capitale sociale del Soggetto proponente, di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso;
 - aver lavorato o aver rivestito cariche di amministratore/sindaco all'interno del Soggetto proponente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso nei 24 mesi antecedenti all'avvio della procedura di selezione pubblica;
 - esercizio da parte di parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente di attività politiche, professionali, economiche o finanziarie che li pongano in contatti frequenti con il Soggetto proponente o coinvolgimento degli stessi nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti;
 - essere titolare di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico (diritti d'autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, etc.) su prodotti o quote del Soggetto proponente o affini che operino nel settore merceologico di interesse della procedura di selezione;
 - esistenza di cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con il Soggetto proponente di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso;
 - ricezione di omaggi dal Soggetto proponente di importo ritenuto non modico (superiore a 100 euro) nei 12 mesi antecedenti all'avvio della procedura di selezione.
3. L'impegno a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Ministero;
 4. l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
 5. di autorizzare la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Ministero della Salute;

6. che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013.

Luogo e data

Nominativo e Firma

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER
GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
“CASE DELLA COMUNITÀ”
“OSPEDALI DI COMUNITÀ”
“VERSO UN OSPEDALE SICURO”**

ACCORDO QUADRO

Lotto 40



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: “CASE DELLA COMUNITÀ”, “OSPEDALI DI COMUNITÀ”, “VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”

LOTTO 40

CIG 9186669714

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. (PD), il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020,

E

La INARCHECK SPA, codice fiscale 03465090961 partita IVA 03465090961, con sede legale e operativa in MILANO 20123, Via GAETANO NEGRI n. 8, nella persona del Geom. FAUSTO AMADASI, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società, mandatario del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con "NO GAP CONTROLS S.R.L." con sede legale in Bologna, nella via Rimini n. 10/B, partita I.V.A., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Bologna 01974031203, come da atto costitutivo a firma del Notaio MARIA ELENA PADOVANI, del Collegio Notarile di Bologna, Repertorio n. 7.234, Registrato a Bologna il 12 ottobre 2022 al n. 49347 serie 1T

congiuntamente, anche, le “Parti”,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio, con Determinazione n. G05117 del 29/04/2022, ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro e sostenibile", il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE serie S S87 del 04/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 51 del 04/05/2022;
- b. con Determinazione n. G12091 del 14/09/2022 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.16 della procedura di gara;
- c. l'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, dispone che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- d. per il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione imposti dal PNRR e dal PNC, è necessario procedere alla stipulazione in via anticipata del contratto;
- e. in caso di accertamento in corso di esecuzione del contratto della mancanza o decadenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
- f. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- g. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria allegata al presente atto, conforme alle previsioni del paragrafo 23 del Disciplinare di gara, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa dalla COFACE, Garanzia fideiussoria n. 2363105;
- h. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo "Accettazione espressa clausole contrattuali".

- i. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- j. il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; il medesimo Accordo Quadro rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- k. i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a. **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- b. **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura/Contratti;
- c. **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- d. **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura/Contratti;
- e. **Ordinativo di fornitura (OdF):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro è, pertanto, regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dai regolamenti di accesso e utilizzo dell'Accordo Quadro riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
- 3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo, per quanto di competenza;
 - c. stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore.
6. Resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria:
 - a. la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - b. l'emissione di Ordinativi di fornitura;
 - c. la verifica di cui all'art. 11 del presente Accordo Quadro;
 - d. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - e. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura alle Aziende Sanitarie servizi di ingegneria e architettura e le attività necessarie a garantirne la corretta esecuzione previste nei capitolati tecnici.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella modalità richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

dell'importo massimo spendibile, per il Lotto 40 pari ad Euro 623.930,00 IVA esclusa, e della quota di esecuzione ad esso attribuita in virtù del limite di aggiudicazione previsto nel Disciplinare di gara.

3. Sull'importo massimo spendibile verrà applicato il ribasso unico indicato dal Fornitore in fase di offerta economica pari al 20,00%.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. L'utilizzo dell'Accordo Quadro comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Sanitaria tramite proprio rappresentante.
2. L'Azienda Sanitaria utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinato di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinato di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, il contratto di fornitura si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di fornitura inviato o trasmesso dall'Azienda Sanitaria stessa.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di *e-procurement* S.TEL.LA di cui al Sito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto degli stessi con le modalità descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire all'Accordo Quadro, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. Le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura solamente durante la validità dell'Accordo Quadro e tali Ordinativi avranno durata fino al completamento delle attività secondo quanto previsto nei Capitolati Tecnici e quanto concordato con le Aziende sanitarie contraenti
5. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso e le Aziende Sanitarie non potranno di conseguenza emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura.
6. Nel caso in cui, terminati gli interventi di cui agli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti, non sia esaurito l'importo massimo spendibile per ciascun singolo lotto, le stesse Aziende Sanitarie hanno la facoltà di richiedere al Fornitore la prestazione dei servizi aggiudicati per interventi diversi da quelli banditi nella presente procedura fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile anche incrementato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Aziende Sanitarie degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - a. eseguire i servizi comprensivi di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nei Capitolati tecnici e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - b. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- d. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
- h. eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;
- i. predisporre tutti gli eventuali strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità dei servizi ai parametri ed alle norme previsti nei Capitolati Tecnici e negli ulteriori Atti di gara;

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione dei servizi

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione dei servizi deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.
5. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11 - Verifiche e controlli

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e l'Azienda contraente hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro ed agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione di servizi nelle modalità indicate in sede di offerta, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e delle modalità di calcolo dei corrispettivi, a norma del DM 17/06/2016, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura salvo modifiche legge.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
2. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16- Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell'art. 113bis, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione da parte del RUP in esecuzione di contratto dell'Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari:

- all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna del Rapporto di Verifica Conclusivo del Progetto Esecutivo;
- all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna del Rapporto di Verifica Conclusivo del Progetto di Fattibilità Economica e Finanziaria ovvero del Progetto Definitivo, qualora l'Azienda Sanitaria Contraente intenda affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 ponendo a base di gara, rispettivamente, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o il Progetto Definitivo;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- allo 0,6 per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna dei Rapporti di Verifica Intermedi ovvero relativi a livelli progettuali, a elaborati o gruppi di elaborati intermedi trasmessi all'Affidatario per la verifica a termini del primo paragrafo dell'articolo 12 del Capitolato.
 - all'uno per mille del corrispettivo contrattuale (OdF), in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4 dell'articolo art. 47 del DL 31 maggio 2021 convertito in legge 108 del 29.07.2021.
2. L'importo massimo della penale è pari al 10% del corrispettivo contrattuale; è facoltà dell'Azienda Sanitaria Contraente risolvere l'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.
 3. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell'Aggiudicatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.
 4. I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni; l'Aggiudicatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi. la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.
 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali relativi All'Accordo Quadro che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali conseguenti all'emissione dell'OdF che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

insindacabile giudizio della dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
9. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 17 – Sospensione dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell'Accordo Quadro il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.

2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, costituirà, contestualmente all'emissione dell'OdF, in favore dell'Azienda Sanitaria Contraente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) a favore della Regione Lazio per il 5% dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo del lotto;
 - b) a favore dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per il restante 95% dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento GDPR 2016/679 in materia di privacy.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - f. nel caso di cui all'articolo "Penali";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- a. Nel caso in cui almeno 3 Aziende Sanitarie Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e. mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - f. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura/Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Contratto/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

8. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.
9. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o l'Azienda Sanitaria contraente si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l'Azienda Sanitaria contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art 31 comma 8 del Codice, l'Aggiudicatario di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché di incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, non può avvalersi del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, nonché di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 - Responsabile del servizio

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Geom. FAUSTO AMADASI, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED] il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- MAIL: info@inarcheck.it
- PEC: inarcheck@geopec.it

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

l'esecuzione dell'Accordo Quadro stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
- a. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b. tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d. dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e. trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g. consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 30- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e tra il Fornitore e le Aziende contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda Sanitaria contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Sig. Geom. FAUSTO AMADASI, n. [REDACTED], [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di legale rappresentante della società del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Articolo 3** (Norme regolatrici e disciplina applicabile), **Articolo 4** (Oggetto), **Articolo 5** (Utilizzo dell'Accordo Quadro), **Articolo 6** (Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura) **Articolo 7** (Durata), **Articolo 8** (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), **Articolo 9** (Obbligazioni specifiche del Fornitore), **Articolo 10** (Modalità e termini di esecuzione dei servizi), **Articolo 11** (Verifiche e controlli), **Articolo 12** (Corrispettivi), **Articolo 13** (Fatturazione e pagamenti), **Articolo 14** (Tracciabilità dei flussi finanziari), **Articolo 15** (Trasparenza), **Articolo 16** (Penali), **Articolo 17** (Sospensione dell'esecuzione), **Articolo 18** (Cauzione definitiva), **Articolo 19** (Riservatezza), **Articolo 20** (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), **Articolo 21** (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), **Articolo 22** (Recesso), **Articolo 23** (Subappalto), **Articolo 24** (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), **Articolo**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), **Articolo 26** (Responsabile del Servizio), **Articolo 27** (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), **Articolo 28** (Oneri fiscali e spese contrattuali), **Articolo 29** (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), **Articolo 30** (Foro competente), **Articolo 31** (Clausola finale).

La Direzione Regionale Centrale Acquisti* _____

SABBADINI ANDREA
2022.10.18 09:09:37

CN=SABBADINI ANDREA
C=IT
2.5.4.4=SABBADINI
2.5.4.42=ANDREA

RSA/2048 bits

Il Fornitore* _____



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR
Missione 6



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

RTI INARCHECK SPA
NO GAP CONTROLS srl
inarcheck@geopec.it

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Lotto 40 - ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

In relazione all'oggetto, facendo seguito alle avvenute interlocuzioni, si invia la RPF debitamente sottoscritta. Nel confermare la disponibilità all'incontro da remoto proposto per il 3.3 p.v. ore 14,30, si porgono cordiali saluti.

Il Project Manager PNRR
Dott.ssa Maddalena Quintili

Firmato digitalmente da: Maddalena Quintili
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 02/03/2023 11:01:05



REGIONE
LAZIO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI INTERVENTI
FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
“CASE DELLA COMUNITÀ”
“OSPEDALI DI COMUNITÀ”
“VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”**

ALLEGATO 4

Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - **ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)**

INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

Si riportano di seguito le informazioni riepilogative degli immobili su cui si richiede il piano dettagliato delle attività:

(i campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità della richiesta ed occorre inserire i dati relativi ad ogni immobile o insieme di immobili)

Azienda Sanitaria	Struttura	Città	Indirizzo
ASL ROMA 1	Ospedale Nuovo Regina Margherita	Roma	Via Morosini 30 – 00153 Roma

SERVIZI (Barrare i soli servizi di interesse).

N.B. Per il lotto 16 o il lotto 40 compilare esclusivamente la sezione dedicata

Servizi	Importo ¹
<input type="checkbox"/> Indagini e prove di laboratorio	
<input type="checkbox"/> Progettazione	
<input type="checkbox"/> Supporto al RUP per le attività inerenti alla progettazione	
<input type="checkbox"/> Coordinamento della sicurezza in progettazione	
<input type="checkbox"/> Eventuali ulteriori attività richieste dall'Amministrazione Contraente	
Per il lotto 16 o il lotto 40 compilare esclusivamente la sezione sottostante	
X Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	31.349,13

Per l'Amministrazione Contraente

¹ I valori sono da intendersi quale stima preventiva ex DM. 17/06/2016



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

Altre informazioni

(Inserire eventuali informazioni aggiuntive)

**Allegati:
parcella**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER
GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
“CASE DELLA COMUNITÀ”
“OSPEDALI DI COMUNITÀ”
“VERSO UN OSPEDALE SICURO”**

ALLEGATO 5

SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI IN AMBITO SANITARIO - PER L'INTERVENTO ASL ROMA 1_CDC_ODC1 - CUP J87H21013170001

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO / ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF)

TRA

l'Azienda ASL ROMA 1 – UOC MASI con sede legale in Roma, via Borgo Santo Spirito n. 3, codice fiscale e partita IVA 13664791004 rappresentata nel presente atto da ing. Massimiliano Ambrosini, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda ASL ROMA 1 in qualità di RUP (di seguito denominata *Azienda Contraente*), a quanto infra autorizzato in forza di DCS n.57 del 21.1.2022;

E

RTI Inarcheck Spa (mandataria) e No Gap Controls srl (mandante) codice fiscale 03465090961 e partita IVA 03465090961 con sede in Milano (MI) CAP 20123 via Via Gaetano Negri n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n°03465090961, di seguito denominato semplicemente "Aggiudicatario".

PREMESSO

- che in data 18.10.2022 è stato stipulato tra la Regione Lazio e l'Aggiudicatario, l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione al/ai seguente/i lotto/i 40
- che l'Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire i servizi/le prestazioni di Servizi di verifica della progettazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 –Ambito di applicazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

Il presente Contratto Attuativo integra e completa l'Accordo Quadro stipulato tra la Regione Lazio e l'Aggiudicatario, e richiamato in premessa.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Azienda Contraente.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Con il presente Contratto attuativo l'Azienda affida a RTI Inarcheck spa e No Gap Controls srl come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico di Verifica della Progettazione relativo all'intervento **ASL ROMA 1_CDC_ODC1 - CUP J87H21013170001 – Nuovo regina Margherita**.

Il CIG derivato del presente contratto è: 9713349D28

La gestione tecnica del contratto è affidata a:

per l'Azienda: ing. Massimiliano Ambrosini in qualità di Responsabile del Procedimento;

per l'Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d'Imprese INARCHECK Spa (mandataria)- NO GAP CONTROLS Srl (mandante)

(Responsabile dell'integrazione delle varie fasi specialistiche in caso di progettazione; Coordinatore per la sicurezza; Direttore dei Lavori)

Articolo 3 - Professionisti incaricati

Responsabile Tecnico dell'Ordinativo di Fornitura (RTO) Ing. Francesca Cassaro

Coordinatore del Gruppo di lavoro Arch. Stefania Presti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

Gli altri professionisti incaricati - ovvero le altre figure del gruppo di lavoro coinvolte - saranno identificati, sulla base di quanto offerto in sede di gara, in funzione delle specifiche competenze da coinvolgere sulla base del dossier di progetto consegnato da sottoporre a verifica.

Articolo 4 - Finalità dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono le seguenti **Servizi di Verifica - ASL ROMA 1_CDC_ODC1 - CUP J87H21013170001 – Nuovo Regina Margherita**

(inserire le attività oggetto dell'incarico tra quelle previste nel DM 17/6/2016)

Articolo 5 - Elaborati e prestazioni richieste

Gli elaborati/prestazioni richiesti/e all'Aggiudicatario per l'espletamento dell'incarico sono i/le seguenti: Verifica progetto (Definitivo e Esecutivo) ex art.26 dlgs. 50/2016

Articolo 6 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati

L'incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di:

- n. dieci (10) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura per quanto attiene le prestazioni di verifica del progetto definitivo a far data dalla consegna dello stesso da parte dei progettisti.
- n. venti (20) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura per quanto attiene le prestazioni di di verifica del progetto esecutivo a far data dalla consegna dello stesso da parte dei progettisti.

- Articolo 7 - Garanzie

L'Aggiudicatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale n° BL09000104 rilasciata da AXA, in data 31/12/2021 scad. 30/06/2023 per l'importo garantito di € 5.000.000,00, conforme a quanto previsto nell'Accordo Quadro, ~~a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d'ufficio, per errori od omissioni~~



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all'art, 24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. (precisare, in base alla tipologia di polizza presentata in sede di stipula dell'Accordo Quadro, se trattasi di apposita polizza, o estensione)

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dell'opera compiuta.

Articolo 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni **tutte** oggetto del presente Contratto Attuativo ammonta ad € 31.349,13 (trentunomilatrecentoquarantanove/13), oltre oneri fiscali, determinato sulla base dell'offerta dell'Aggiudicatario e delle tavole allegate al DN 17/6/2016.

Il presente documento costituisce parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Contraente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

(per l'Azienda Contraente)

Massimiliano
Ambrosini
ASL ROMA
1/13664791004
20.03.2023
10:23:29
GMT+01:00



(per l'Aggiudicatario – per accettazione)